



POLIZZA GLOBALE PER IL CAMPERISTA

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile
per la circolazione dei veicoli a motore e altri rischi
Veicoli uso abitazione



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E GLOSSARIO

Documento aggiornato a gennaio 2019



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

INDICE

GLOSSARIO DEFINIZIONI	pag. 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	
RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE – CONDIZIONI GENERALI	pag. 7
CONDIZIONI COMPLEMENTARI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA	pag. 11
CONDIZIONE PARTICOLARE DI ASSICURAZIONE	pag. 11
RISCHI DIVERSI – DANNI AL VEICOLO	pag. 15
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	pag. 19
NORME RELATIVE A TUTTE LE ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI	pag. 20
CONDIZIONI PARTICOLARI PER CAMPER E CARAVAN AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE	pag. 22
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	pag. 23
TUTELA LEGALE	pag. 26
RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA	pag. 30

GLOSSARIO – DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Accessori di serie – Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie: - Installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli "accessori di serie" e degli "optional".

Aggravamento del rischio – Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione – Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Animali domestici, da cortile e da sella (per l'assicurazione Responsabilità Civile del Camperista) - Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.

Anno assicurativo – Periodo di copertura del contratto che parte dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il premio, e si conclude alle ore 24.00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di assicurazione. Nel caso in cui intervengano una o più sospensioni in corso di contratto che diano luogo alla proroga della scadenza annuale, la scadenza del periodo di assicurazione, che determina la durata dell'anno assicurativo, coinciderà con la scadenza del contratto ricalcolata tenendo conto della proroga della scadenza annuale.

Antifurto satellitare – Sistema che, salvo casi di forza maggiore, allerta, in caso di furto o tentato furto, un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. Tale centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l'esatta posizione del veicolo.

Apparecchi audiofonovisivi – Radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. **Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.**

Allegato (di polizza) – Atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appendice (di polizza) – Atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita (reato art. 646 c.p.) – Si ha qualora taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Aree Aeroportuali – Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato – Soggetto (persona fisica o giuridica) cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione.

Assicurazione (contratto) – Contratto a prestazioni corrispettive con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti.

Assicurazione della responsabilità civile – Contratto di assicurazione a tutela del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato a seguito di un danno ingiusto patito cagionato dal fatto colposo dell'assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del massimale previsto.

Attestazione dello stato del rischio – Documento emesso dalla Società a fronte di un contratto per la Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, che indica il numero dei sinistri pagati negli ultimi cinque anni e le classi di merito (della Società e C.U.) a cui deve essere assegnato l'assicurato per l'anno successivo.

Atto vandalico – Gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Banca Dati degli attestati di rischio – La banca dati elettronica, prevista dalla Legge e dai Regolamenti IVASS che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio R.C. Auto. All'atto della stipulazione di un contratto R.C. Auto le imprese di assicurazione acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio, per via telematica, attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio.

Beneficiario - Soggetto che in base al contratto riceve le prestazioni dell'assicuratore.

Bonus / Malus – Termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa R.C. Auto attuata assegnando le assicurazioni ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel "periodo di osservazione". In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di sinistri si sale di una/due o più classi e si è perciò penalizzati con il malus.

Carta Verde - Documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Caso fortuito e forza maggiore – Fattispecie che escludono la responsabilità del soggetto agente nella realizzazione di un evento dannoso poiché prive dell'elemento soggettivo della colpa quale fondamentale requisito (insieme al dolo) di imputazione della responsabilità ad un soggetto (art. 2043 del Codice Civile).

Certificato (di assicurazione) – Documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessione (di contratto) – Nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte (cedente) può sostituire a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto. La sostituzione avrà effetto nei confronti dell'altro contraente (ceduto) dal momento in cui gli è stata notificata o in cui esso l'ha accettata.

Circolazione – Movimento, fermata e sosta del veicolo in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Classe di merito HDI – Classe di merito Bonus / Malus della Società assegnata al contratto.

Classe di Conversione Universale (C.U.) – Classe di merito Bonus / Malus di riferimento per tutte le imprese di assicurazione stabilita dai Regolamenti emanati dall'IVASS, riportata nelle attestazioni di rischio.

Codice – Il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Codice della strada – Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Condizioni complementari – Clausole che, se richiamate espressamente, estendono l'assicurazione ai rischi non compresi in quella obbligatoria.

Condizioni generali di assicurazione – Clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo e che vengono integrate dalle condizioni particolari ed aggiuntive.

Condizioni Particolari – Clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.

Conducente – Persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

Contraente – Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Cose (per l'assicurazione Responsabilità Civile del Camperista) – Gli oggetti materiali e gli animali.

Danno – Modifica in senso peggiorativo di un bene della vita. Può essere patrimoniale e non patrimoniale, a seconda che incida direttamente nella sfera patrimoniale del soggetto, nelle due tipologie di danno emergente – perdita economica – e di lucro cessante – mancato guadagno – o non sia immediatamente suscettibile di valutazione economica ledendo beni della vita come la salute psico-fisica o la vita stessa (es. danno biologico o morale). Può essere diretto od indiretto qualora sia o meno la conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente.

Degrado / Deprezzamento – Diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro (vedi usura).

Demolizione – Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta – Atto unilaterale con cui il contraente o la Società comunicano, entro i termini pattuiti dal contratto, la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.

Distruzione – Danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Ebbrezza – Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Effrazione – Scasso o rottura degli accessi o chiusure del veicolo.

Esclusioni (di garanzia) – Fattispecie, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione - Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia – Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo. Più in particolare, per la garanzia R.C. Auto, la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente

Franchigia per invalidità permanente (per l'assicurazione per gli Infortuni del Conducente) – Misura espressa in percentuale di invalidità permanente non indennizzabile.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - Reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza – Furto commesso approfittando di qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che consenta di eludere con abilità, non necessariamente eccezionale, la normale vigilanza dell'uomo medio.

Garanzia - Prestazione concessa dalla Società (ad esempio incendio, furto, infortuni del conducente, ecc.).

Guasto – Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Guasto meccanico - Danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.

Immatricolazione - Iscrizione del veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.

Inabilità – Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. La durata dell'inabilità deve essere attestata da valida certificazione medica ed accertata dalla Società a mezzo di una visita medico-legale. L'inabilità ha un carattere temporaneo e si distingue dall'invalidità che ha un carattere permanente.

Incendio – Combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi ed autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente – Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

Indennizzo / indennità o rimborso – Somma o prestazione dovuta dalla Società al proprio assicurato in caso di sinistro liquidabile in termini di polizza.

Infortunio – Evento connesso alla circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (inabilità temporanea, invalidità permanente) o la morte.

Intermediario assicurativo – Persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalidità permanente – Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell'uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura – Struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.

I.U.R. (Codice Identificativo Univoco di Rischio) – Il codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9/2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio. Lo I.U.R. consente di gestire, nell'ambito della Banca Dati degli Attestati di rischio, i movimenti di aggiornamento dell'attestazione sullo stato del rischio anche qualora il rischio sia in carico ad altra impresa.

Leasing - Contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche veicoli, con la possibilità, per il locatario in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.

Liquidazione coatta amministrativa - E' l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non ad autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il ministero dell'industria, coadiuvato dall'IVASS. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

Locatario – La persona fisica o società che acquisisce, tramite il contratto di leasing, l'utilizzo di un bene.

Malus – Nell'ambito della forma tariffaria Bonus/Malus, si ha, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- per i sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Massimale – Limite economico massimo entro il quale la Società può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Minimo (di scoperto) – Qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'assicurato.

M.C.T.C. – La Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.

Optional – Accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino.

Perdita totale – La perdita si considera totale quando il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro.

Periodo di osservazione – **Sinistri con responsabilità principale:** il 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. **Sinistri con responsabilità paritaria:** il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come riportate nel "quinquennio" dell'attestazione sullo stato del rischio.

Polizza – Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico.

Premio – Somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Premio netto o imponibile – Premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per Legge.

Primo rischio assoluto – Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del bene assicurato al momento del sinistro, senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile).

Procedimento penale – Procedimento volto ad accertare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Si conclude con un provvedimento del giudice che accerta o meno l'esistenza del fatto o del reato e la responsabilità dell'indagato-imputato.

Proprietario – Intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà o colui, per i veicoli non registrati al P.R.A., che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo. Al proprietario è equiparato il locatario in caso di contratto di leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Quietanza di premio – Ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l'incasso, la data e l'ora dello stesso.

Quietanza di danno – Documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento suscitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.

Quinquennio completo – Si intende il quinquennio riportato nell'attestato di rischio che per tutte le annualità indicate, compreso l'anno corrente, non contiene le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Quotazione – Quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina – Reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e natanti) – Responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore (o di un natante) che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti a motore) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa la Società si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procura ad altri.

Reato – Fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto dà luogo all'applicazione delle sanzioni giuridiche previste dalla legge. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti a seconda del tipo di pena previsto dalla legge.

Regresso – Vedi rivalsa.

Relitto – Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l'80% del valore il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Regola proporzionale – Se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte (art. 1907 del Codice Civile).

Responsabilità minoritaria – La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

Responsabilità paritaria – La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

Responsabilità principale – La responsabilità principale ricorre: nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti; nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Ricovero – Degenza comportante pernottamento in istituto di cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento (obbligo di) – Compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo. In talune ipotesi tale obbligo scatta indipendentemente dall'accertamento in concreto della colpa, che si presume, rimanendo a carico dell'obbligato la prova del caso fortuito (vedi ad esempio artt. 2051 e 2052 del Codice Civile). Nella responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.

Risarcimento diretto – Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

Rischio – Eventualità sfavorevole che un certo evento si verifichi legata all'attività umana o alla vita delle persone. L'alea insieme al premio rientra nell'oggetto del contratto di assicurazione.

Risoluzione – Scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di) – Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato l'indennità, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e / o Contraente per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Scasso – Rottura, effrazione, manomissione.

Scoperto – Parte percentuale del danno – con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto – che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Scoppio – Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Settore tariffario dei veicoli a motore – In base alla tipologia e alla descrizione riportata sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà si intendono convenzionalmente quali settori tariffari: 1° settore quello delle autovetture, 2° settore: quello degli autotassametri (taxi), 3° settore: quello degli autobus, 4° settore: quello di autocarri e motocarri, 5° settore: quello dei ciclomotori e motoveicoli, 6° settore: quello dei carrelli e macchine operatrici, 7° settore: quello delle macchine agricole.

Sinistro o caso assicurativo (per la garanzia Tutela Legale) – Verificarsi dell'evento dannoso, la controversia per la garanzia di Tutela Legale, per il quale è prestata la garanzia.

Società – La società assicuratrice ovvero HDI Assicurazioni S.p.a.

Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale - Arag SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, via del Commercio, 9 – 37135 Verona.

Spese di giustizia – Spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio di norma, il soccombente è condannato a rifonderle.

Surrogazione – Principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tacita proroga o rinnovo – Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza di durata non inferiore ad un anno si rinnova tacitamente per un anno, in mancanza di tempestiva disdetta, e così successivamente. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione.

Tariffa – La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Terzi – Persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Nell'ambito dell'assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono esclusi i danni alle cose patiti dal coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, affiliati e altri parenti conviventi con il proprietario o il conducente del veicolo assicurato.

Transazione – Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La transazione deve essere provata per iscritto.

Tutela Legale – L'assicurazione di tutela legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Unico Caso assicurativo (per le garanzie di Tutela Legale): il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Usura – Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a nuovo – Prezzo di acquisto del veicolo compresi accessori ed optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell'I.V.A. nei casi in cui all'assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge e maggiorato dell'eventuale contributo/incentivo statale all'acquisto indicato in fattura.

Valore Assicurato – Valore dichiarato dal contraente in polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale/Valore di mercato – Prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. E' il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore Assicurato" per le autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino Quattroruote.

Valore intero – Forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risultati limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Veicolo – Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.

Vendita a distanza – Il contratto stipulato tra la Società ed un Contraente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Vertenza Contrattuale – Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Vincolo – Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con annotazione sulla polizza o su appendice.

POLIZZA GLOBALE PER IL CAMPERISTA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**CONDIZIONI GENERALI****1.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

Il massimale complessivo è pari alla somma del massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose indicati sulla scheda di polizza. I massimali sono utilizzati, anzitutto, per il risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni a cose ed animali) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l'altro massimale, in tutto o in parte non impegnato.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle "Condizioni Complementari", in quanto siano espressamente richiamate. ***In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Complementari".***

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (rischio statico), per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

La Società eserciterà il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 144 del Codice, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto delle norme di legge. La Società estende l'assicurazione a:

- **Responsabilità Civile dei trasportati:** i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata per le somme pari a quelle previste in polizza per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.
- **Rimborso spese:** il rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni subiti all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. ***La garanzia è prestata fino al limite di Euro 260,00 per prestazione ed il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione.***
- **Aree private:** l'assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ***con esclusione delle aree aeroportuali (aeroporti). Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione.***
- **Sosta in area privata:** la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la proprietà o con l'uso del veicolo assicurato quando questo si trovi in sosta in area privata e non sia considerato in circolazione ai sensi del precedente punto "Aree private" del presente articolo. ***La presente estensione è prestata entro il limite di Euro 260.000,00 per sinistro.***
- **Gancio traino:** la responsabilità civile per i danni causati dal gancio di traino del veicolo.

1.2 – Esclusioni e rivalsa

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano; Salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva RV, se richiamata, l'assicurazione non è operante:

- a) *se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- b) *nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;*
- c) *nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;*
- d) *se la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;*
- e) *nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;*
- f) *nel caso di veicolo messo in circolazione non in conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada;*
- g) *per i danni causati all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive, qualunque ne sia la causa.*

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.3 – Rinuncia al diritto di rivalsa**a) Guida con patente idonea, ma scaduta**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 1.2, lettera a) nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

b) Guida con attestato di superamento degli esami di idoneità

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 1.2, lett. a), nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C., e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della stessa. ***Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rilasciata, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.***

c) Danni subiti dai trasportati minorenni

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1.2, lettera d) nel caso di danni subiti dai trasportati minorenni:

- se questi, al momento del sinistro, non abbiano le cinture di sicurezza allacciate;
- se, al momento del sinistro, il numero delle persone trasportate sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione o nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo assicurato e da quanto stabilito dal Codice della Strada;
- se questi, al momento del sinistro si trovino nella parte del veicolo adibita a cellula abitativa.

d) Perdita del carico

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1.2, lettera f) nel caso di danni causati, durante la circolazione del veicolo assicurato, da perdita del carico o di accessori (a solo titolo esemplificativo: pannelli solari, antenne satellitari, porta biciclette, portasci, bagagliere,

verande, porta moto, porta tutto, ecc.) stabilmente installati sul veicolo e non indicati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, purché:

- questi risultino omologati dalla casa costruttrice;
- il montaggio degli stessi sia stato effettuato nel rispetto delle istruzioni presenti nelle schede tecniche della casa costruttrice (punti di ancoraggio, dimensioni, limiti di peso, ecc.).

1.4 – Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Qualora nei suddetti casi sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.5 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia Erzegovina, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, **le cui sigle internazionali, indicate nella Carta Verde non siano barrate**. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) su semplice richiesta dell'assicurato, senza sovrapprezzo.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 1901, comma 2, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata nella Carta Verde, **il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 1.2 "Esclusioni e rivalsa".**

1.6 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 (o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza) del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'intermediario cui è assegnato il contratto, autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore 24 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

1.7 – Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizione particolare G) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

1.8 – Sostituzione del certificato

La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e della Carta Verde nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. La Società, nel caso di deterioramento, vi provvederà **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio di premio**. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione **il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente autorità, oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l'evento accaduto.**

1.9 – Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente o l'alienante / proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- qualora sia presente la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, **il certificato di assicurazione e la Carta Verde** (ove rilasciata) relativi al veicolo per cui è cessato il rischio;
- **adeguata documentazione probatoria** di vendita o consegna in conto vendita del veicolo, **valida ai sensi di legge**.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, qualora l'alienante, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (dell'alienante), la Società rilascia il certificato di assicurazione per il veicolo da assicurare, previo eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. **Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.**

b) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione **il cedente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società**, che prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice. **Il cedente resta tenuto al pagamento**

dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società.

Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo assicurato, ogni altra variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza **e per l'assicurazione dello stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto con la Società.** La Società, se presente la garantisce di Responsabilità Civile per la circolazione, rilascia i nuovi certificato di assicurazione e Carta Verde intestati al cessionario. **La Società, alla scadenza della polizza, non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.**

c) Risoluzione del contratto per vendita del veicolo

In caso di vendita del veicolo senza che avvenga cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo, ed in assenza di acquisto e di assicurazione di altro veicolo da parte dell'assicurato (alienante / proprietario), **la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà,** al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a patto che siano stati restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde; in caso contrario la restituzione del premio pagato e non goduto **avverrà dalla data dell'effettiva restituzione di certificato e carta verde, se quest'ultima è posteriore alla data dell'effettiva vendita.**

Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. **Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.**

1.10 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro può essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 209/2005, sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I. "Modulo Blu"). **La denuncia, compilata in ogni parte del modello, predetto, deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile).** La denuncia di sinistro può essere presentata:

a mezzo telefono al numero verde	800 23 31 20
a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
a mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdia.it
a mezzo posta elettronica certificata , solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a:	hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
rivolgendosi al proprio intermediario	
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.	

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro di natura dolosa o colposa, nonché nell'invio di informazioni, documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi (art. 1915 del Codice Civile come richiamato dall'143 del D.Lgs. 209/2005).

1.11 – Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.**

1.12 – Rinnovo del contratto

Il contratto, come disposto dall'art. 170-bis del Codice, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra compagnia.

1.13 – Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi e non siano stati denunciati sinistri, **entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto,** il Contraente, in accordo con la Società, può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza annuale e la Società restituisce al Contraente il premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dalla data della richiesta.

Il Contraente deve comunicare alla Società la sua volontà di risolvere il contratto, **dichiarando in forma scritta l'assenza di sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. Nel caso si sia verificato un sinistro, la risoluzione del contratto non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente.** Contestualmente alla risoluzione del contratto **il Contraente deve restituire alla Società la polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.**

Qualora la comunicazione dell'intenzione di risolvere il contratto e la contestuale consegna della polizza e, del certificato di assicurazione e della Carta Verde non avvenga presso la sede dell'intermediario che ha in gestione il contratto, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.

1.13 Bis – Diritto di ripensamento

In caso di vendita effettuata con tecniche di vendita a distanza ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto, facendo richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

I documenti assicurativi, (polizza, certificato di assicurazione, eventuale carta verde), qualora non fossero già stati allegati alla comunicazione di esercizio del diritto di recesso, devono essere restituiti, con lettera raccomandata A/R al medesimo indirizzo, entro i 15 giorni successivi alla

comunicazione di recesso. Alla ricezione di tali documenti la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I timbri postali faranno fede ai fini della verifica del corretto esercizio del diritto di ripensamento.

1.14 – Risoluzione del contratto per furto o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, *il Contraente o l'Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo, all'intermediario cui è assegnato il contratto, copia della denuncia all'Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde.* L'assicurazione è risolta a partire dal giorno successivo alla denuncia all'Autorità competente. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data del furto e rimborsa l'eventuale premio non usufruito della garanzia di responsabilità civile per la circolazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La Società, inoltre, rimborsa anche l'eventuale premio non usufruito, al netto delle imposte, delle altre eventuali garanzie presenti in polizza, *con l'esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto.*

Il rimborso dell'eventuale premio non usufruito avviene dal giorno successivo alla data della denuncia se quest'ultima viene consegnata immediatamente oppure, se questa viene consegnata successivamente, il rimborso avviene dalla data di consegna della denuncia. Per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee) la Società non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Se il veicolo viene ritrovato e l'Assicurato ne rientra in possesso deve essere comunque stipulato un nuovo contratto.

1.15 – Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

In caso di cessazione del rischio per demolizione, rottamazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo, *il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) certificante la restituzione della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà e della targa di immatricolazione nonché a riconsegnare il contratto assicurativo, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.*

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione o rottamazione del veicolo *il Contraente è inoltre tenuto a fornire copia del certificato di cui all'art. 46, 4° comma del D.Lgs. 5/2/97, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.*

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usfruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma e secondo comma, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Qualora il proprietario del veicolo distrutto, demolito, rottamato o esportato chieda che il contratto relativo a detto veicolo sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il veicolo da assicurare.

Per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee), la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.16 – Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società mette a disposizione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio. L'attestazione dello stato del rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti.

La Società inoltre mette a disposizione:

- l'attestazione relativa all'annualità in corso – se il periodo di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del rischio per furto del veicolo, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione definitiva della circolazione.
- un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni di contratto – anche in corso di contratto – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi periodi di osservazione.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- *sospensione di garanzia nel corso del contratto, senza che sia avvenuta la riattivazione della polizza;*
- *contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanei);*
- *contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;*
- *contratti con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;*
- *contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il periodo di osservazione;*
- *cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.*

1.17 – Sospensione in corso di contratto

Per il presente contratto non è prevista la sospensione della garanzia in corso di annualità assicurativa.

1.18 – Imposte e tasse

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

1.19 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.20 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

La presente assicurazione non sarà operante e l'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o degli U.S.A.;
- c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (valide soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

RV – Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Conducente non abilitato e trasporto effettuato non in conformità alle leggi vigenti

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; **la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa oppure nel caso in cui il veicolo fosse condotto da un figlio minore del Proprietario assicurato;**
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà; **la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa.**

2. Fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del Proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone. **La presente deroga è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo descritto in polizza siano avvenuti all'insaputa dell'Assicurato o del coniuge.**

3. Stato di ebbrezza

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni; la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui il Proprietario assicurato fosse a conoscenza di situazioni patologiche quali l'etilismo cronico o la tossicodipendenza dei dipendenti e collaboratori, anche occasionali, ai quali il veicolo è stato dato in uso.

4. Mancata revisione del veicolo

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro non risulti in regola con la revisione prevista dalla legge a causa di involontaria omissione dell'Assicurato. **Resta comunque inteso che, qualora detta revisione non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.**

PN – Peso non regolamentare

L'assicurazione è valida anche quando il peso complessivo a pieno carico del veicolo al momento del sinistro risulti superiore a quello indicato sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà e per il quale è stato pagato il relativo premio.

CONDIZIONE PARTICOLARE DI ASSICURAZIONE

G – Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus).
- 2) Se nel periodo di osservazione quale definito dall'articolo 1.7 delle Condizioni generali:
 - a) vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (Pejus);
 - b) vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (Pejus).
- 3) Ai fini dell'eventuale maggiorazione (Pejus), di cui al comma precedente, si considerano:
 - a) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità principale (intendendosi per tale la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei veicoli);
 - b) i sinistri pagati nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria che, in concorso con altri sinistri pagati con responsabilità paritaria nello stesso periodo di osservazione o nel quinquennio precedente, abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità "cumulata" pari ad almeno il 51%.
- 4) Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. I dati dell'attestato di rischio vengono acquisiti dalla Società, direttamente per via telematica, attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio prevista dalla Legge e dai Regolamenti emanati dall'IVASS. Il Contraente è tenuto a presentare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo da assicurare.
- 5) Il criterio di cui al secondo comma, lettera b) si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto che sia scaduto da più di cinque anni, salvo che **il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il contratto è stipulato ai premi di tariffa senza la maggiorazione (Pejus). Quanto sopra si applica anche in caso di veicolo assicurato con contratto di durata inferiore all'anno.**
- 6) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. **Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma, lettera b).**
- 7) **In mancanza di consegna della documentazione probatoria di cui al comma 4, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.**
In caso all'atto della stipulazione del contratto:
 - l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, aggiornata nella Banca dati, **la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio disponibile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile,** che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali sinistri – e procedere ad una corretta stipulazione del contratto.

- non risulti presente, per qualsiasi motivo, alcuna attestazione sullo stato di rischio, **la Società richiede al Contraente, per i cinque anni precedenti, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile**, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa - compresi gli eventuali sinistri – e procedere ad una corretta stipulazione del contratto; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione a supporto della dichiarazione. **In caso di mancanza della documentazione probatoria (attestati cartacei o polizze precedenti) il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25% (Pejus).**
- Una volta assunto il contratto la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.
- 8) Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
 - c) veicolo assicurato in precedenza con formula "Franchigia".
- 9) **Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al comma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma, lettera b).**
- 10) **Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e pagato si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura e al pagamento del sinistro stesso, all'eventuale ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella presente condizione particolare, con gli eventuali conguagli del premio.**
- 11) Se il precedente contratto era stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza dell'attestazione dello stato del rischio la Società:
- se l'attestato presente nella Banca Dati non è aggiornato, **acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio disponibile e richiede al Contraente, per il resi- duo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile**, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali sinistri – e procedere ad una corretta stipulazione del contratto. Il contratto è stipulato, sulla base di tale dichiarazione, ai premi di tariffa senza maggiorazione a meno che dall'attestazione dello stato del rischio e dalle dichiarazioni del Contraente risulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al secondo comma;
 - se nella Banca Dati non è presente alcun attestato, **richiede al Contraente, per i cinque anni precedenti, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile**, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali sinistri - e procedere ad una corretta stipulazione del contratto; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione a supporto della dichiarazione. Il contratto è stipulato, sulla base di tale dichiarazione e dell'eventuale documentazione a supporto, ai premi di tariffa senza maggiorazione a meno che dalle dichiarazioni del Contraente risulti che sia dovuta la maggiorazione di cui al secondo comma. In caso di mancanza della documentazione probatoria (attestati cartacei o polizze precedenti) il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25% (Pejus).
- 12) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario assicurato o del locatario in caso di contratti di leasing.
- 13) Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, **alla scadenza del contratto**, di rimborsare gli importi pagati dalla Società per tutti o parte dei sinistri pagati nell'ultimo periodo di osservazione. Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di mancato rinnovo dello stesso, qualunque ne sia la motivazione. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it) **salvo che l'altra impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa: in questo caso non è consentito il rimborso del sinistro.** Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società. In seguito al rimborso la Società provvede all'assegnazione del contratto alla nuova classe di merito, all'eliminazione dell'eventuale maggiorazione (Pejus) e mette a disposizione del Contraente un nuovo attestato di rischio.
- 14) Assegnazione della classe di merito C.U. e dello I.U.R. – Fermo quanto indicato ai punti precedenti, per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione del veicolo da assicurare. In mancanza di tali documenti contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 18.
- a) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale:** il contratto è assegnato allo stesso I.U.R. ed alla stessa classe di merito C.U. di assegnazione risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
 - b) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto:** il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore **a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.** Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni il contratto, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnato alla classe di merito C.U. 14.
 - c) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all'estero o che ha cessato la circolazione:** il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il precedente veicolo **a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni** e il Contraente dichiari, **ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile**, che il veicolo alienato non ha circolato e non è stato assicurato **nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l'attestazione sullo stato del rischio non sia già stata utilizzata per l'assicurazione di altro veicolo in sostituzione del precedente.** Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni il contratto, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnato alla classe di merito C.U. 14. Quanto sopra indicato è applicabile anche se:
 - il veicolo alienato era oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, **se l'utilizzatore del veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del veicolo**, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, da almeno dodici mesi;
 - il nuovo veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, **se l'utilizzatore del veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del veicolo**, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
- Se il precedente contratto non aveva maturato un attestato di rischio, al contratto si applica la classe di merito C.U. in corso al momento

- dell'alienazione.
- d) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto temporaneo: il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. riportata nel contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire in originale, a condizione che **il precedente contratto temporaneo non sia scaduto da più di cinque anni**. Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo, il Contraente deve dichiarare, **ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto**. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di 5 anni, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14.
- e) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto annullato prima della scadenza annuale: se la risoluzione del contratto prima della scadenza annuale è avvenuta consensualmente o, per i contratti conclusi a distanza, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. ed allo I.U.R. determinati in base alla dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta risoluzione anticipata del rapporto. Il Contraente deve inoltre esibire il precedente contratto.
- f) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa la cui polizza sia stata ceduta all'acquirente: il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14, salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4bis della Legge (c.d. legge Bersani), se tale norma era applicabile al momento dell'acquisto del veicolo per il quale è stato ceduto il contratto di assicurazione. Il Contraente deve esibire l'appendice di cessione del contratto (o altro documento equivalente) in mancanza della quale il contratto è assegnato alla classe C.U. 18.
- g) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa all'estero: si determina la classe di merito C.U. secondo le regole riportate nella "Tabella delle regole evolutive C.U.", di cui al successivo punto "15 – Scadenza e rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito C.U.", considerando la classe di merito C.U. 14 quale classe di ingresso, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. Al contratto è assegnato un nuovo I.U.R. Se il proprietario del veicolo ha un attestato di rischio italiano ancora in corso di validità (scaduto da non più di cinque anni), si considera, quale classe di merito C.U. di ingresso, quella riportata nell'attestato di rischio italiano e si assegna al rischio lo stesso I.U.R. dell'attestato italiano. Se il veicolo non ha circolato successivamente alla scadenza del precedente contratto, si applica quanto indicato alla precedente lettera b).
- h) Veicolo assicurato precedentemente con altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa: il contratto, in mancanza dell'attestato di rischio nella banca dati, è assegnato alla classe di merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti da una dichiarazione sostitutiva di attestato di rischio rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si procede come previsto dalla successiva lettera j).
- i) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine ed acquisito in proprietà dall'utilizzatore: il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per lo stesso veicolo, ove acquisito in proprietà ovvero per altro veicolo di proprietà dell'utilizzatore purché, quest'ultimo, sia registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno dodici mesi, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
- l) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con attestato non presente nella banca dati degli attestati di rischio: nel caso l'ultimo attestato di rischio non risulti presente nella Banca Dati degli attestati di rischio, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio disponibile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali sinistri – e procede ad una corretta assegnazione della classe di merito C.U.. In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non riesca ad acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, la Società richiede al contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali attestati cartacei e/o precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 18. Una volta assunto il contratto la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della polizza.
- m) Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o la voltura al P.R.A.: in caso di acquisto di veicolo nuovo o usato il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14 ed al rischio è attribuito un nuovo I.U.R.
- n) Acquisto di un ulteriore veicolo della stessa tipologia (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge – c.d. legge Bersani): nel caso il proprietario di un veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore veicolo (regolarmente iscritto al P.R.A.) della medesima categoria, il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito C.U. maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito. Al contratto si assegna un nuovo I.U.R. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente. Questa norma si applica solo in caso di nuovo contratto.
- 15) **Scadenza e rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito C.U.** - In occasione di ogni scadenza annuale il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. riportata nella tabella delle regole evolutive sotto riportata. L'eventuale penalizzazione (aumento della classe di merito), avverrà in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione o nel corso di periodi di osservazione precedenti, anche se il sinistro è stato pagato da altra impresa e non è stato a suo tempo registrato sull'attestato di rischio emesso da tale impresa.
- Per lo scatto di malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell'assicurato. I sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell'assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione, tuttavia verranno annotati nell'attestazione sullo stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero ulteriori sinistri con Responsabilità Paritaria verranno sommate le diverse percentuali e, raggiunta la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all'applicazione del malus. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive due o più sinistri, pagati con responsabilità paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo sinistro. In assenza di sinistri o di pagamenti per sinistri con responsabilità minoritaria il contratto è considerato immune da sinistri.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U.					
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U.					
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- 16)** Facoltà di rimborso dei sinistri pagati – Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro e indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione in malus rimborsando gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, e-mail: rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it. Per i sinistri pagati nell'ambito della procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 della Legge, per conoscere l'importo del sinistro ci si dovrà rivolgere direttamente alla Società. In seguito al rimborso la Società provvede all'assegnazione del contratto alla nuova classe di merito e mette a disposizione un nuovo attestato di rischio.
- 17)** Regole particolari di mantenimento ed assegnazione della classe di merito C.U. e dello I.U.R.:
- Mutamento della titolarità del veicolo da una pluralità di proprietari ad uno o più essi:** in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi o a più di essi, a questo/i ultimo/i sono attribuite lo I.U.R., la classe di C.U. e la sinistrosità pregressa maturate su tale veicolo, anche quando lo stesso veicolo venga sostituito da altro veicolo. Lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa verranno infine assegnati al primo dei comproprietari che diventa proprietario unico del veicolo. Se nessuno degli ex comproprietari diviene proprietario del veicolo, la classe di merito di merito C.U. e la sinistrosità pregressa sono attribuite, in caso di acquisto di nuovo veicolo, a tutti gli ex comproprietari mentre lo I.U.R. viene assegnato al primo degli ex comproprietari che acquista ed assicura un nuovo veicolo. Gli altri soggetti ex comproprietari del veicolo possono conservare la classe di merito C.U. maturata, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
 - Trasferimento di proprietà del veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto:** In questo caso all'acquirente sono attribuite lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul veicolo alienato. In questo caso l'acquirente deve fornire alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa il suo legame con il venditore. Il cedente può conservare la sola classe C.U. maturata sul veicolo alienato, con esclusione quindi della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
 - Veicolo consegnato in conto vendita od oggetto di furto e successivamente rientrato in possesso del proprietario:** nel caso di veicolo consegnato in conto vendita che risulti invenduto e rientri in possesso del proprietario oppure nel caso di veicolo oggetto di furto e successivamente ritrovato, qualora lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto siano già state trasferite su altro veicolo del proprietario, al nuovo contratto, per il veicolo rientrato nella disponibilità del proprietario, sono attribuite la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa precedenti alla perdita di possesso e viene assegnato un nuovo I.U.R.
 - Veicolo intestato a portatore di handicap:** nel caso di veicolo intestato a portatore di handicap, coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo, purché siano registrati come utilizzatori temporanei di detto veicolo ai sensi dell'art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012 da almeno 12 mesi, possono utilizzare la classe di merito C.U. maturata sul veicolo, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per i nuovi veicoli acquistati.
 - Trasferimento di proprietà del veicolo a seguito di successione mortis causa:** in caso di trasferimento della proprietà del veicolo a seguito di eredità, lo I.U.R. la classe C.U. maturata e la sinistrosità pregressa di detto veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. In questo caso deve essere fornita alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa lo stato di convivenza con il de cuius. Nel caso l'erede o un suo familiare convivente sia già proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito in eredità può usufruire della stessa classe di merito C.U. del veicolo già di proprietà con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R. che rimangono quelli del veicolo ereditato. In questo caso la Società, a richiesta del Contraente, assegna a tale veicolo la classe di merito C.U. del veicolo già di proprietà.
 - Trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa:** in caso di trasferimento di proprietà dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla società di persone al socio illimitatamente responsabile – e viceversa – l'acquirente ha diritto a mantenere lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul veicolo acquisito in proprietà.
 - Trasferimento di proprietà del veicolo a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda:** in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda che comporti anche il trasferimento di proprietà del veicolo, la persona giuridica che ne acquisisce la proprietà può mantenere per detto veicolo lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.
 - Mutamento della classificazione del veicolo:** in caso di mutamento della classificazione del veicolo (di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada), il veicolo mantiene lo I.U.R., la classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.

RISCHI DIVERSI DANNI AL VEICOLO

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'assicurazione vale per il veicolo identificato in polizza e per le garanzie espressamente richiamate, ivi compresi gli accessori di serie e non di serie e gli optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sullo stesso, compresi gli audiofonovisivi secondo quanto previsto all'art. 2.3, la Società si obbliga, nei limiti precisati in polizza ed alle condizioni che seguono, a:

2.1.1 Incendio – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, compreso l'incendio causato dal gas combustibile (ad es. gas cucina) utilizzato negli impianti al servizio del veicolo, dell'azione del fulmine, di esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso. La garanzia è estesa all'incendio del bagaglio (qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, **esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori**) all'interno del veicolo **fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo**. La garanzia incendio è inoltre estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato a seguito della combustione di enti esterni al veicolo (cosiddetti danni da calore).

2.1.2 Furto e rapina totale e parziale – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, anche se essi sono volti al furto o la rapina di cose non assicurate. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento. Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di **furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del veicolo** (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) **con destrezza o all'interno dell'abitazione** di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, **la Società liquiderà il danno con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza**.

2.1.3 Eventi speciali – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio;
- uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni, terremoto, eruzioni vulcaniche e smottamento terreno.

L'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo descritto in polizza o riconducibili alla garanzia kasko.

2.1.4 Kasko – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone o animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. **Sono esclusi i danni:**

- **da circolazione abusiva successiva al furto, alla rapina o all'appropriazione indebita del veicolo assicurato;**
- **cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;**
- **subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;**
- **subiti dalle ruote – cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.**

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto (vale a dire senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile), secondo quanto indicato in polizza.

2.1.5 Soccorso stradale – rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per fare rimorchiare il veicolo descritto in polizza qualora in conseguenza del verificarsi di un evento relativo a rischi coperti dalle garanzie Furto, Incendio, Eventi Speciali, Kasko, il veicolo stesso abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. **La garanzia è prestata con il limite di Euro 160,00 per sinistro.**

2.1.6 Danni da roditori – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale all'interno del mezzo di roditore. La garanzia è operante per gli organi meccanici, idraulici ed elettrici ed è prestata **fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo**.

2.1.7 Trasporto del camper (sempre operante) – indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia Incendio, subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente del veicolo stesso, a bordo di treni o navi traghetto nei seguenti casi:

- affondamento, deragliamento del vettore, allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria ecc.)

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è salito a bordo del vettore fino al momento in cui ne è disceso.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- **subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;**
- **derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.**

2.1.8. Pacchetto A "Garanzie integrative" – indennizzare l'Assicurato:

a) **Garanzia tasse di proprietà e spese di immatricolazione** – in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari:

- alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, qualora la regione di residenza del proprietario non ne preveda il rimborso;
- alle spese sostenute e documentate per l'immatricolazione di un nuovo veicolo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 500,00.

- b) **Perdita delle chiavi** – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless). Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere. *La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 250,00.*
- c) **Spese di custodia e di parcheggio** – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di furto totale o rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato. *La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.*
- d) **Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale** – delle spese sostenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere. *La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.*
- e) **Spese di dissequestro** – delle spese legali necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in polizza, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente stradale. *La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.*

2.1.9 Pacchetto B "Garanzie complementari Danni" - indennizzare l'Assicurato:

- a) **Altri danni da esplosione e scoppio** – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per:
- esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo in relazione all'uso dello stesso, purché il trasporto o l'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;
 - esplosione o scoppio verificatosi all'esterno del veicolo che abbiano causato danni materiali e diretti al veicolo stesso.
- La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 15.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.*
- b) **Danni ai bagagli trasportati** – in caso di danni ai bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell'art. 2.1.1 "Incendio" o ai sensi della precedente garanzia "Altri danni da esplosione o scoppio". *Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e i preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.*
- c) **Ripristino del box di proprietà** – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo. *La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.550,00 per sinistro e per anno assicurativo.*
- d) **Eventi socio – politici con limite d'indennizzo** – dei danni materiali e diretti, *esclusi quelli da incendio*, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, *con esclusione degli atti vandalici e dolosi. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.150,00 per sinistro e per anno assicurativo.*
- e) **Eventi naturali con limite d'indennizzo** – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, a causa di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, frane, valanghe e slavine. *La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.150,00 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.*
- f) **RC da incendio con limite d'indennizzo (Ricorso terzi)** – di quanto questi sia tenuto a pagare per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione, *fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 51.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato, e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

2.1.10 **Danni da inquinamento** (sempre operante) – tenere indenne l'Assicurato, nell'abito del massimale previsto per la garanzia Responsabilità civile da incendio di cui all'art. "2.13 – Oggetto dell'assicurazione", dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi del Codice (fatto non inerente alla circolazione stradale).

2.1.11. Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione"

La Società indennizza l'Assicurato:

- a) **Collisione con veicoli non assicurati** – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile derivante da circolazione. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile. *La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.*
- b) **Dispositivi di sicurezza** – delle spese sostenute *sino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo*, qualora a seguito di un sinistro da circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo, si rendessero necessari la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio.
- c) **Impianto antifurto** – delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato a seguito di incidente da circolazione. *La garanzia è prestata sino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.*

2.2 – Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) *cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge o con essi conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;*
- b) *verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;*
- c) *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;*
- d) *causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;*
- e) *derivanti da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale;*
- f) *verificatisi all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive qualunque ne sia la causa;*
- g) *derivanti da appropriazione indebita del veicolo assicurato, salvo che non sia prestata la garanzia di cui all'art. "2.34 – Appropriazione indebita".*
- Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia. Relativamente alle garanzie Furto e Kasko, l'assicurazione non copre inoltre i danni verificatisi in conseguenza di:*
- *tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo o sabotaggio;*

- *uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, neve, inondazioni, frane ed altre calamità naturali.*
- Relativamente alla sola garanzia Kasko l'assicurazione non copre inoltre i danni cagionati dolosamente da terzi.*

2.3 – Audiofonovisivi (operante soltanto se espressamente richiamata in polizza)

Se è prestata la garanzia Furto (art. 2.1.2), l'assicurazione è estesa al furto degli apparecchi audiofonovisivi, *purché stabilmente installati sul veicolo, a condizione che siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto.* In caso di danno la Società determina l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile. *La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 2.600,00 per sinistro, con lo scoperto del 10% ed il minimo di Euro 100,00.*

2.4 – Determinazione dell'ammontare del danno

a) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base alla media delle quotazioni riportate dalle pubblicazioni Eurotax Blu ed Eurotax Giallo con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio stabilmente installati, al momento del sinistro. Qualora dette pubblicazioni non riportino le quotazioni del veicolo assicurato, il valore dello stesso, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio stabilmente installati, verrà determinato in base al valore commerciale al momento del sinistro. Si considera altresì perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura d'acquisto o dal valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio. In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional e agli impianti al servizio stabilmente installati, per i quali viene richiesto l'indennizzo.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori di serie, degli accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio, assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 2.7 "Scoperto e franchigia". Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro comprensivo del valore degli accessori non di serie, degli optional e degli impianti al servizio.

Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli optional e gli impianti al servizio, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate non tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote e accessori non di serie.

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional e agli impianti al servizio stabilmente installati, per i quali viene richiesto l'indennizzo.

In caso di danno parziale, qualora la somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 del Codice Civile).

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori di serie, degli accessori non di serie e degli optional e degli impianti al servizio, assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 2.7 "Scoperto e franchigia". Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

2.5 – Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina

Se previsto in polizza il valore a nuovo, a parziale deroga dell'art. 2.4, in caso di perdita totale del veicolo, la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener conto del valore commerciale, ma con riferimento al prezzo di acquisto del veicolo, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- *che la perdita totale si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione;*
- *che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalle relative fatture.*

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura d'acquisto o dal valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

2.6 – Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno - Nomina e mandato dei Periti

In caso di disaccordo tra le parti, la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) *verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;*
- 2) *procedere alla quantificazione del danno.*

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

2.7 – Scoperto e franchigia

Dal danno determinato ai sensi dell'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno" e 2.5 "Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina" si deducono gli eventuali scoperti e/o franchigie precisati nella scheda di polizza o nelle presenti condizioni contrattuali.

2.8 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato salvo il caso di dolo dei medesimi.

2.9 – Riparazioni e/o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

La Società invece di pagare l'indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche il veicolo o parte di esso, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al valore così come determinato dall'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno".

2.10 – Pagamento dell'indennizzo

La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A., le chiavi o i congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) e gli altri documenti indispensabili alla definizione del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito nella valuta corrente entro 10 giorni dalla data della liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto o rapina totale siano trascorsi trenta giorni dall'evento.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di terzi.

2.11 – Relitti

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, la Società, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno", ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta della Società l'Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante la cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del certificato di cui all'art. 46, 4° comma, D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

AS – Antifurto Satellitare (valida se espressamente richiamata in polizza)

Per la garanzia Furto e rapina (art. 2.1.2), l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che:

- il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del Sistema di Antifurto Satellitare indicato sulla scheda di polizza;
- l'installazione del Sistema di Antifurto Satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del Sistema e dalla Centrale Operativa;
- il Sistema di Antifurto Satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto.

Il Contraente è tenuto, al momento della sottoscrizione dell'assicurazione, a consegnare alla Società il certificato di collaudo sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall'installatore.

Qualora risulti che al momento del sinistro:

- il sistema di antifurto satellitare non sia stato inserito oppure il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di antifurto satellitare sia stato dimenticato all'interno del veicolo;
- non siano stati effettuati la regolare manutenzione, gli interventi di riparazione o assistenza dell'antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell'impianto di antifurto satellitare;
- il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
- non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull'antifurto satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale;
- non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all'Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
- in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;

la Società in deroga a quanto previsto all'art. "2.7 - Scoperto e franchigia", corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 10% a carico dello stesso Assicurato.

Nel caso l'Assicurato non abbia effettuato immediata denuncia di furto alla Centrale Operativa ed all'Autorità, oltre che alla Società, la Società stessa, in deroga a quanto previsto all'art. "2.7 – Scoperto e franchigia", corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro

In caso di furto totale del veicolo assicurato è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi o ai congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) anche i telecomandi per l'inserimento / disinserimento dell'impianto di antifurto satellitare.

Nel caso risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia installato, in deroga a quanto previsto all'art. "2.7 – Scoperto e franchigia", corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 40% a carico dello stesso Assicurato.

SA – Stima Accettata (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

La somma assicurata, dichiarata dal Contraente e riportata sul simplo di polizza, risulta corrispondente all'attribuzione di valore redatta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, quale risulta in specifico allegato al contratto. Al contratto non viene applicata la regola proporzionale (di cui all'art. 1907 del Codice Civile). Qualora il Contraente voglia modificare il valore assicurato o cambia veicolo è necessaria una nuova perizia da produrre a proprie spese.

ROTTURA CRISTALLI**2.12 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli anche in plexiglass (ad esempio gli oblò), delimitanti l'autocaravan descritto in polizza a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. L'Assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

La garanzia non comprende:

- *rigature, segnature, screpolature e simili;*
- *i danni causati ad altre parti dell'autoveicolo dalla rottura dei cristalli;*
- *i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;*
- *i danni agli specchietti retrovisori.*

La Società è surrogata in base all'art. 1916 Codice Civile nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

RESPONSABILITA' CIVILE DA INCENDIO**2.13 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne il Proprietario del veicolo descritto in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati da sinistro indennizzabile in base alla garanzia Incendio:

- a cose di terzi, quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
- al locale usato dal Proprietario del veicolo come autorimessa e da lui condotto a titolo di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà.

2.14 – Massimale

L'assicurazione è prestata nei limiti del massimale previsto in polizza per sinistro e per anno assicurativo.

2.15 – Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'Assicurato nonché, se con lui convivente, da qualsiasi altro parente o affine;*
- subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente capoverso, se l'Assicurato non è persona fisica;*
- subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;*
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ad eccezione del locale indicato nell'oggetto dell'assicurazione;*
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

2.16 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

2.17 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, salvo il caso di dolo dei medesimi.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE**2.18 – Condizione FB - Furto del bagaglio**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

FB.1 – Furto del bagaglio del camper/caravan, intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, *esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.*

FB.2 – Furto di quanto descritto alla condizione FB.1 con l'estensione a: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.

2.19 – Condizione FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti a lui derivanti:

- da furto di cose all'interno dell'abitazione che costituisca dimora abituale dell'assicurato;
- da furto e da rapina, scippo, furto con destrezza di gioielli, pellicce e denaro (*quest'ultimo con il limite di Euro 520,00*) che l'Assicurato o i suoi familiari conviventi abbiano indosso o a portata di mano.
- da furto e rapina del bagaglio contenuto nel camper, così come descritto nella garanzia FB.2, *fino alla concorrenza del 15% della somma*

2.20 – Condizione IC – Incendio, fulmine, esplosione e scoppio

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dei danni materiali e diretti a lui derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio del bagaglio come descritto in una delle condizioni precedenti che viene prescelta per la garanzia furto.

2.21 – Limitazioni (relative alla condizioni aggiuntive)

Le garanzie sono operanti:

- *alla condizione che il bagaglio del camper/caravan si trovi all'interno di questo debitamente chiuso. Per le condizioni che comprendono: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori, detti enti sono garantiti anche all'esterno del camper/caravan purché siano ancorati allo stesso con catene e lucchetti;*
- *nell'ambito del territorio europeo, del Marocco e nei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo;*
- *quando il camper/caravan non viene utilizzato e si trova in sosta o rimessaggio nella località di residenza, le somme assicurate s'intendono ridotte a Euro 520,00.*

2.22 – Franchigia

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione, per le condizioni FB "Furto del bagaglio" e FD "Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan", di una franchigia assoluta di Euro 150,00. La franchigia non si applica alla condizione IC.

2.23 – Esclusioni (relative alla condizioni aggiuntive)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitano con l'Assicurato o occupano il veicolo contenente le cose assicurate;
- persone del fatto delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o del veicolo;
- persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.

2.24 – Altre assicurazioni

Qualora sulle medesime cose e per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, l'Assicurato si impegna, in caso di sinistro, a darne avviso immediato alla Società, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.

2.25 – Primo rischio assoluto

L'assicurazione di cui alle condizioni FB.1, FB.2 e FD è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2.26 – Assicurazione parziale

Relativamente alla condizione IC, se la somma assicurata, aumentata del 10% risulta inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione.

2.27 – Ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

2.28 – Determinazione dell'ammontare del danno Nomina e mandato dei Periti

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del danno e nomina e mandato dei Periti, vale quanto disposto nell'art. 2.6.

NORME RELATIVE A TUTTE LE ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI

2.29 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutti i Paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità civile della circolazione, salvo quanto previsto all'art. 2.21 "Limitazioni".

2.30 – Recesso per sinistro e disdetta

Dopo ogni avviso di sinistro attinente le garanzie prestate e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

2.31 – Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto all'intermediario cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome e domicilio degli eventuali testimoni. Le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi all'intermediario cui è assegnata la polizza nel più breve tempo possibile.

Nel caso di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di evento coperto da garanzia riconducibile a quelle prestate con gli "Eventi speciali", dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente trasmettendone copia all'intermediario cui è assegnata la polizza.

Nel caso il danno sia conseguenza di eventi naturali dovrà essere inviata all'intermediario cui è assegnata la polizza la certificazione dell'Ufficio

Meteorologico del Comune dove è avvenuto l'evento.

Qualora il furto si sia verificato in uno stato estero l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

2.32 – Richiamo ad altre Condizioni generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio – Pagamento del premio – Rinnovo del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.19 delle Condizioni generali (parte prima).

CONDIZIONI PARTICOLARI
PER CAMPER E CARAVAN AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
(relative alla Parte Prima e Parte Seconda)

2.33 – Kasko a valore intero

Se è prestata la presente garanzia "Kasko a Valore Intero", l'art. 2.1.4 "Kasko", ultimo comma si intende così sostituito: "La garanzia è prestata a valore intero e pertanto si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile".

2.34 – Appropriazione indebita

La garanzia di cui all'art. 2.1.2 "Furto e rapina", se prestata, si intende estesa alla "Appropriazione indebita" qualora quest'ultima sia richiamata in polizza. ***L'indennizzo non verrà riconosciuto se non viene presentata denuncia alla competente autorità e non sia instaurato il relativo procedimento penale.*** Per la presente garanzia si applicano lo scoperto e il minimo indicati in polizza.

In caso di ritrovamento o recupero del veicolo, in presenza di danni parziali si applicano comunque lo scoperto ed il minimo indicati in polizza per la presente estensione di garanzia.

2.35 – Sospensione in corso di contratto

Il testo dell'art. 1.17 "Sospensione in corso di contratto" si intende così sostituito: "***Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a dare comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale carta verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 1.14 "Risoluzione del contratto per furto".***

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale carta verde.

Decorsi dodici mesi dalla data della sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società.

Nel caso di vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, contestuali o successive alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, come certificata da idonea documentazione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto – fermo il Proprietario del veicolo assicurato – deve essere effettuata prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto per il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi; sul premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti che prevedono l'applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che riporta le condizioni relative alla stessa (con l'indicazione del tempo che deve trascorrere per usufruire di una ulteriore sospensione del contratto dopo la riattivazione) e che deve essere sottoscritta dal Contraente.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza, **entro i limiti stabiliti in polizza**, gli infortuni che il conducente del veicolo indicato in polizza, **purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario**, dovesse subire in relazione alla circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda. **L'assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.** Tuttavia la garanzia è comunque operante quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso, e comunque quando il conducente non abbia alcuna responsabilità nel verificarsi del sinistro.

3.2 – Estensioni dell'assicurazione

Durante la guida sono compresi in garanzia anche: l'annegamento, gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'Assicurato non vi prenda parte attiva. Sono infine compresi, purché dovuti a causa di terzi**, anche gli infortuni avvenuti nell'accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

3.3 - Delimitazione dell'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
- da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
- da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti e allucinogeni.

Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.

3.4 - Criteri di indennizzabilità

La Società liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall'infortunio sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.

3.5 – Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifichi entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida agli eredi la somma assicurata per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.

3.6 – Morte presunta

Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dai vigenti articoli del Codice Civile. **Qualora risulti che l'Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata.** L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

3.7 – Raddoppio indennizzo in caso di morte e presenza di figli minori o invalidi civili

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre l'indennizzo spettante ai figli conviventi, minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 50%, viene raddoppiato con il limite dell'importo complessivo di Euro 100.000,00, somma che verrà divisa in parti uguali in presenza di più figli minori.

3.8 – Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza l'invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquiderà all'infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata **purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente.** Nulla è quindi dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale l'Impresa liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 60% la somma viene corrisposta per intero. **La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:**

ARTI O ORGANI	Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale
Un arto superiore	70
Una mano o un avambraccio	60
Un pollice	18
Un indice	14
Un medio	8
Un anulare	8
Un mignolo	12
La falange ungueale del pollice	9
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40

ARTI O ORGANI	Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale
Ambedue i piedi	100
Un alluce	5
Un altro dito del piede	3
La falange ungueale dell'alluce	2,5
Una falange di altro dito del piede	1
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
Un occhio	25
Ambedue gli occhi	100
Un rene	20
La milza	10
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40
Perdita totale della voce	30
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %. **In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.** Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Nell'ipotesi di decesso dell'Assicurato per cause indipendenti dal sinistro, il relativo indennizzo è trasmissibile agli eredi. Qualora il danneggiato non sia stato sottoposto all'accertamento medico legale della Società, la valutazione del danno verrà effettuata sulla base della documentazione disponibile.

3.9 - Anticipo dell'indennizzo

A richiesta dell'assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000,00 Euro. Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a 60.000,00 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell'indennità assicurata.

3.10 – Rimborso spese di cura

La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato, entro un anno dall'infortunio, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza ancorché in franchigia, ma comunque non riscalate da altra garanzia o polizza, per:

- gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
- le rette di degenza in istituto di cura;
- il trasporto in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere ed i relativi ticket;
- le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (**escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera**), entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura;
- l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, **entro il limite del 30%** della somma assicurata per le spese di cura.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate, previa presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi. Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso. Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'invalidità accertata non sia in franchigia verrà riconosciuta una diaria alternativa di Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, fino ad un massimo di Euro 500,00.

3.11 – Diaria da ricovero

La Società corrisponde in caso di ricovero, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, in ospedale o casa di cura legalmente riconosciuto il pagamento dell'indennità convenuta – indicata sulla scheda di polizza – per ogni giorno di ricovero, **a partire dal quarto, per la durata massima di 60 giorni per ogni infortunio. Il giorno di dimissione non è indennizzabile.**

3.12 – Controversie

In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 3.4 "Criteri di indennizzabilità" le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.** È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. E' naturalmente fatto salvo il ricorso all'autorità Giudiziaria.

3.13 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.

3.14 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono dare avviso scritto all'intermediario cui è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo del fatto, la causa e le modalità dell'evento, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Inoltre deve essere corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

3.15 – Richiamo ad altre Condizioni Generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze – Aggravamento del rischio – Pagamento del premio – Rinnovo del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.19 delle Condizioni generali (parte prima).

TUTELA LEGALE**Premessa**

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- telefono centralino: **045.8290411**
- fax per invio nuove denunce di sinistro: **045.8290557**
- mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **045.8290449**.

Prima comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

SEZIONE TUTELA LEGALE**4.1 – Oggetto dell'Assicurazione Tutela Legale**

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e *nei limiti del massimale convenuto*, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, *nei casi indicati in polizza*.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo *nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti), anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;*
 - *le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;*
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 4.10 "Gestione del caso assicurativo", comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, *del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG* ai sensi dell'art. 4.10 "Gestione del caso assicurativo", comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11/03/2002 n. 28), *se non ripetuto dalla controparte* in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, *esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.*
3. E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.8 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale", comma 3, per ogni grado di giudizio.

4.2 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. *L'Assicurato è tenuto a:*
 - *regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;*
 - *ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.*
2. *La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:*
 - *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
 - *spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).*
3. *Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.*
4. *Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.*

SEZIONE TUTELA LEGALE VITA PRIVATA**4.3 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati**

Le garanzie previste all'art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale", vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate *unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente*.

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- *di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;*
- *della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 209 del 2005 e relativo regolamento attuativo (ad eccezione di quanto previsto al sotto descritto punto 3);*
- *della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.*

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, *sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 150,00 ed inferiore a Euro 52.000,00,*

3. sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
4. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE AUTOCARAVAN

4.4 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale" vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo.

Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:
 - a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs. 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti del D.Lgs. 209/2005;
 - b) recupero danni a persone e cose per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall'assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;**
 - c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del Codice ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- Quanto previsto ai punti a), b), c), opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art 4.5 "Esclusioni" - lett. i) nel solo caso di violazione dell'art. 186 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).**
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti **riguardanti il veicolo assicurato. La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad Euro 150,00 (in deroga all'art. 4.6 "Estensione Territoriale", punto 2).** In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo;**
 3. sostenere la difesa in procedimenti penali **per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 4. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**
 5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente **in valuta locale a Euro 11.000,00** della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.**
 6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero,** nonché le eventuali spese di traduzione necessarie per gestire il sinistro;
 7. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida **irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;**
 8. proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **comminate in conseguenza di un incidente stradale.** La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale **il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.** La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 4.5 "Esclusioni" lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa;
 9. proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada **con riferimento ai casi di limitazione/divieto della sosta degli autocaravan.** La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;
 10. **proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada;**
 11. **gli arbitrati per la decisione di controversie.** Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- In deroga all'art. 4.7 "Insorgenza del caso assicurativo"** le garanzie di cui ai punti 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. e 11. del presente articolo operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

4.5 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, o non è coperto da regolare**

assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

- i) *nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;*
- l) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*
- m) *per controversie contrattuali contro la Società e ARAG.*

4.6 – Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, dove procedere, si trovi in questi territori.**
2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

4.7 – Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali – **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi – **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 4.8 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o **la cui rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

4.8 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

4.9 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

4.10 – Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.8 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. **Qualora l'assicurato**

intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.

4.11 – Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. *Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.*

4.12 – Richiamo ad altre Condizioni generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio – Pagamento del premio – Rinnovo del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.18, 1.19 delle Condizioni generali (parte prima).

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA

5.1 – Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata, **verificatosi durante l'utilizzo del veicolo assicurato, esclusi tutti i rischi connessi alla circolazione del veicolo stesso e rientranti nell'ambito di applicazione della responsabilità civile autoveicoli così come previsto dal decreto legislativo 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.**

La garanzia è operante per:

- 1) i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione, del veicolo assicurato, **in normale stato di manutenzione e conservazione.** A titolo esemplificativo sono compresi i danni derivanti da:
 - manovre, effettuate utilizzando dispositivi meccanici, elettronici o a motore, per lo spostamento del rimorchio in sosta, sempre che lo stesso sia staccato dalla motrice;
 - accessori del veicolo assicurato, quali verande, tende, ombrelloni, attrezzature da picnic ecc.;
 - caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti;
 - attività domestiche connesse alla proprietà / conduzione del veicolo assicurato;
 - incendio, esplosione o scoppio, **relativamente agli eventi non coperti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;**
 - consumo di cibi o bevande che provochino intossicazione od avvelenamento;
 - infortunio cagionato ad ospiti e/o persone che utilizzino il veicolo assicurato anche in assenza dell'assicurato, **purché con il consenso dell'assicurato stesso;**
 - caduta all'esterno di oggetti;
 - lavori di ordinaria manutenzione del veicolo assicurato eseguiti in economia;
 - spargimento di liquidi e rigurgiti degli impianti del veicolo assicurato, bagni chimici, ecc.;
 - uso di utensili ed apparecchi domestici;
- 2) i fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione, del tempo libero, delle vacanze legata alla fruizione del veicolo assicurato. A titolo esemplificativo la garanzia comprende:
 - partecipazione a raduni / manifestazioni / eventi associativi dedicati ai "camperisti", limitatamente alla responsabilità degli assicurati ed esclusa ogni responsabilità solidale anche in via provvisoria;
 - danni derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'assicurato, verificatisi nel periodo di utilizzo del veicolo assicurato quando la dimora stessa non è abitata;
 - attività di volontariato, umanitarie, filantropiche, culturali svolte avvalendosi del veicolo assicurato, **escluse responsabilità di natura professionale;**
 - pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio;
 - atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
 - proprietà, possesso e / o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
 - pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione;
 - uso e guida di veicoli non rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della circolazione, quali biciclette e simili, anche a propulsione elettrica, barche senza motore **purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri**, windsurf, giocattoli anche a motore, fatto colposo in qualità di pedone;
 - inerenti alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione del veicolo assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, **sempre che dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;**
 - i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, **esclusivamente se derivanti da rottura improvvisa ed accidentale del veicolo assicurato e/o degli impianti dello stesso.** Sono comprese anche le spese per la bonifica;
 - i danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve e ghiaccio dal tetto e da altre superfici del veicolo assicurato;
 - la responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali domestici di proprietà dell'Assicurato, **purché queste persone non svolgano per professione tale attività;**
 - i danni derivanti a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato, del coniuge e / o del convivente more uxorio, da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia. **Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano;**
 - derivanti da utilizzo di personal computer (l'uso od abuso di Internet o sistemi similari, violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati e simili danni a sistemi informatici, hardware e software) da parte di figli minorenni o incapaci per legge, **purché avvenuto all'insaputa dell'Assicurato.**

5.2 – Persone assicurate

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- all'Assicurato Contraente e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente;
- ai figli minorenni dell'Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- ai figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato;
- ai minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento.

La garanzia è estesa altresì alla responsabilità civile di collaboratori familiari in genere **limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare, verificatisi nel periodo di utilizzo del veicolo assicurato.**

5.3 – Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- *le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;*
- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado;*
- *i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività salvo per le lesioni subite da addetti ai servizi domestici, baby sitters, colf, persone alla pari;*
- *i minori in affidamento familiare.*

5.4 – Limiti di indennizzo – Franchigie

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie:

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI / FRANCHIGIE
<i>Incendio esplosione o scoppio non rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore</i>	<i>Euro 250.000,00, con limite di Euro 25.000,00 per cose di terzi in consegna o custodia</i>	<i>Scoperto 10% dell'indennizzo con minimo di Euro 250,00</i>
<i>Interruzione o sospensione di attività</i>	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Franchigia Euro 1.000,00</i>
<i>Spargimento d'acqua, rigurgiti, inquinamento accidentale</i>	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Franchigia Euro 100,00</i>
<i>Proprietà / uso di cani di razze pericolose e / o cani impegnativi e relativi incroci</i>	<i>Euro 150.000,00</i>	<i>Scoperto 20% dell'indennizzo con minimo di Euro 500,00</i>
<i>Utilizzo di personal computer da parte di figli minori / incapaci per legge</i>	<i>Euro 50.000,00</i>	<i>Franchigia Euro 100,00</i>
<i>Altri danni a cose</i>	<i>=====</i>	<i>Franchigia Euro 100,00</i>

5.5 – Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché, al momento del sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 4%.

5.6 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate nella Carta Verde relativa al veicolo assicurato non siano barrate.

5.7 – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) *da furto;*
- b) *derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;*
- c) *provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali;*
- d) *conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;*
- e) *derivanti da attività informatica in genere (uso od abuso di internet o sistemi similari; violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti), salvo quanto previsto al numero 2) dell'art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione";*
- f) *derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;*
- g) *derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;*
- h) *derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché derivanti da incendio, esplosione, scoppio qualora rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;*
- i) *derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri, di natanti a motore rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria nonché di natanti a motore non soggetti alla suddetta disciplina in quanto adibiti ad uso non diportistico;*
- j) *da impiego di aeromobili;*
- k) *derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;*
- l) *derivanti dalla conduzione di fabbricati;*
- m) *derivanti dalla proprietà di immobili, salvo i danni derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'assicurato verificatisi nel periodo di utilizzo del camper quando la dimora stessa non è abitata;*
- n) *alle cose di terzi che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo che i danni derivino da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'assicurato;*
- o) *che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- p) *conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto al numero 2) dell'art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione",*

- relativamente all'inquinamento accidentale;*
- q) *conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
 - r) *derivanti dall'esercizio della caccia;*
 - s) *derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico.*

Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni :

- t) *derivanti da malattie professionali.*

Dalle assicurazioni R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

- u) *derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;*
- v) *derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;*
- w) *derivanti da prodotti geneticamente modificati;*
- x) *derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);*
- y) *per i casi di contagio da virus HIV;*
- z) *derivanti dalla r.c. contrattuale.*

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA PER VEICOLI AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

5.8 – Oggetto dell'assicurazione

Premesso che il veicolo cui è riferita la presente assicurazione viene noleggiato a terzi, si intendono assicurati – *alle condizioni tutte di polizza di cui agli articoli 5.1 "Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", 5.2 "Persone assicurate", 5.3 "Persone non considerate terzi"; 5.4 "Limiti di indennizzo – Franchigie", 5.5 "Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", 5.6 "Estensione territoriale", 5.7 "Esclusioni"* – i seguenti soggetti:

- il Proprietario Contraente, relativamente ai danni riconducibili alla proprietà del veicolo assicurato;
- l'utilizzatore, relativamente ai danni riconducibili alla conduzione del veicolo assicurato ed ai profili di vita privata relativi alla fruizione del veicolo stesso.

Il Proprietario contraente e l'utilizzatore non sono considerati terzi tra loro ai sensi di polizza.

HDI Assicurazioni S.p.A.

Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma

Tel. +39 06 421 031

Fax +39 06 4210 3500

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

www.hdiassicurazioni.it

Mod. A3064 – Ed. 01/2019

